

TESTO COORDINATO PRIVO DI VALORE LEGALE**BANDO PER L'ACCESSO ALL'INTERVENTO PER LO SVILUPPO RURALE "SRD04 – INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI AGRICOLI CON FINALITÀ AMBIENTALE" DEL COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE (CSR) DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA AL PIANO STRATEGICO PAC 2023- 2027**

Approvato con deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 2025, n. 843

Modificato con deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2025, n. 1036

SOMMARIO

Capo I Introduzione.....	3
Articolo 1 Premessa	3
Articolo 2 Finalità, azioni, obiettivi e localizzazione.....	3
Articolo 3 Definizioni.....	3
Articolo 4 Dotazione finanziaria	4
Capo II Beneficiari, investimenti e spese.....	4
Articolo 5 Tipologie di beneficiari e requisiti di ammissibilità.....	4
Articolo 6 Investimenti ammissibili	5
Articolo 7 Spesa minima e massima della domanda di sostegno	5
Articolo 8 Operazioni ammissibili – la realizzazione di siepi e filari (sotto-azione 1.1.1).....	5
Articolo 9 Operazioni ammissibili – realizzazione di sistemi macchia-radura (sotto-azione 1.1.2)	6
Articolo 10 Operazioni ammissibili – recupero di prati in stato di abbandono (sotto-azione 1.5.1)	6
Articolo 11 Operazioni ammissibili – recupero di pascoli in stato di abbandono (sotto-azione 1.5.2)	7
Articolo 12 Investimenti non ammissibili.....	7
Articolo 13 Costi ammissibili.....	7
Articolo 14 Congruità e ragionevolezza dei costi	8
Capo III Tipologia di sostegno, criteri di selezione e tempistiche.....	8
Articolo 15 Forma del sostegno e cumulabilità.....	8
Articolo 16 Criteri di selezione e di priorità	8
Articolo 17 Avvio e conclusione dell'operazione	8
Articolo 18 Proroghe.....	8
Capo IV Modalità e termini di presentazione della domanda	8
Articolo 19 Presentazione della domanda di sostegno	8
Articolo 20 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno	9
Capo V Istruttoria, concessione e liquidazione del sostegno.....	9
Articolo 21 Istruttoria e concessione del sostegno.....	9
Articolo 22 Liquidazione del saldo del sostegno.....	9

Capo VI Monitoraggio, varianti e impegni del beneficiario.....	10
Articolo 23 Monitoraggio fisico e finanziario	10
Articolo 24 Varianti.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 25 Impegni specifici del beneficiario per tutte le sotto-azioni	10
Capo VII Disposizioni finali.....	11
Articolo 26 Trattamento dati personali.....	11
Articolo 27 Disposizioni di rinvio	11
Articolo 28 Informazioni e contatti.....	11

ALLEGATI

- Allegato A – Progetto di investimento
- Allegato B – Elenco specie ammesse
- Allegato C – Criteri di selezione
- Allegato D – Dichiarazione altre tipologie di finanziamento
- Allegato E – Relazione conclusiva
- Allegato F – Relazione di variante
- Allegato G – Sanzioni per il mancato rispetto degli impegni specifici
- Allegato H – Elenco comuni ricadenti in zona montana

Capo I Introduzione

Articolo 1 Premessa

1. Il presente bando è emanato in attuazione dell'intervento per lo sviluppo rurale denominato "SRD04 - investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale" contenuto nel Complemento per lo sviluppo rurale (CSR) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia al Piano strategico PAC 2023- 2027, in conformità al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021.

2. Al presente bando si applicano le disposizioni previste:

- dal PS PAC 2023-2027 Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C(2024) 8662 final del 11 dicembre 2024 (versione n. 4.1);
- dal CSR – Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico PAC 2023-2027 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con deliberazione della Giunta regionale 7 marzo 2025, n. 281 (versione n. 4.0);
- dalle "Disposizioni attuative per gli interventi connessi agli investimenti di cui al Complemento per lo sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia al Piano strategico PAC 2023-2027" (di seguito "Disposizioni attuative") approvate con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2023, n. 1259, modificate con deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2024, n. 290 e con deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2024, n. 620.

Articolo 2 Finalità, azioni, obiettivi e localizzazione

1. L'intervento oggetto del presente bando è finalizzato alla realizzazione di investimenti non produttivi agricoli (intesi come investimenti su superfici a prevalente destinazione agricola ancorché non utilizzate attualmente a tale scopo) con una chiara e diretta caratterizzazione ambientale.

In relazione al carattere non produttivo degli investimenti, il presente intervento prevede che gli stessi non siano connessi al ciclo produttivo aziendale oppure, in caso di connessione, che non producano un significativo incremento del valore e/o della redditività aziendali.

Con riferimento alla chiara e diretta caratterizzazione ambientale, il presente intervento non prevede la possibilità di sostenere investimenti per l'adeguamento a norme esistenti o a standard ambientali comunemente in uso.

2. L'intervento, a livello regionale, prevede l'Azione 1 "Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità e a preservare il paesaggio rurale", le cui finalità specifiche sono di seguito elencate:

- contribuire a rendere il sistema agricolo più resiliente ai cambiamenti climatici, incrementando la complessità specifica ed ecosistemica delle aree coltivate;
- salvaguardare la biodiversità animale e vegetale favorendo la riproduzione di specie floristiche e faunistiche autoctone e contenendo al contempo la diffusione di specie alloctone;
- consentire la convivenza pacifica tra agricoltori/allevatori e fauna selvatica;
- preservare gli habitat e i paesaggi rurali, storici e tradizionali, salvaguardandone gli elementi tipici.

3. L'intervento oggetto del presente bando risponde agli obiettivi specifici:

- OS5 - Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;
- OS6 - Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.

4. Il presente bando si applica alle operazioni e ai relativi investimenti realizzati nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia. Per quanto riguarda le sotto-azioni 1.1.1 e 1.1.2, dall'applicazione del presente bando sono escluse le zone svantaggiate montane delimitate con deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2021, n. 705, di cui all'allegato H.

Articolo 3 Definizioni

1. Ai fini del presente bando valgono le definizioni riportate all'articolo 2 delle Disposizioni attuative, integrate dalle seguenti:

- a) progetto di investimento: informazioni relative al beneficiario e descrizione dell'operazione e dei relativi investimenti redatto seguendo il modello di cui all'Allegato A;
- b) disponibilità giuridica delle superfici oggetto di intervento: i beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con l'investimento finanziato oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni delle aree e/o delle infrastrutture interessate;
- c) sito dell'investimento: superficie individuata nella domanda di sostegno sulla quale è realizzato l'investimento (riferimenti catastali);
- d) costo standard: costi unitari di cui all'articolo 83 del regolamento (UE) 2021/2115, come approvati con deliberazione della Giunta regionale 17 aprile 2025, n. 535;
- e) siepe e filare: formazione lineare continua costituita da specie arboree e/o arbustive appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del territorio regionale, disposta in monofilare o in plurifilare con lunghezza minima di 25 m e larghezza massima di 7 m;
- f) macchia-radura: combinazione di superficie prativa e boscata in cui la parte boscata è compresa tra il 10 e il 30% della superficie oggetto dell'intervento;
- g) prato in stato di abbandono: superficie a prato caratterizzata da una colonizzazione da parte di specie arbustive e/o arboree superiore al 10% e che non possono essere classificabili come "bosco" ai sensi della normativa regionale di riferimento;
- h) pascolo in stato di abbandono: superficie a pascolo caratterizzata da una colonizzazione da parte di specie arbustive e/o arboree superiore al 10% e che non possono essere classificabili come "bosco" ai sensi della normativa regionale di riferimento;
- i) fossetto: piccolo fosso scavato lungo un campo per raccogliere le acque in eccesso, attiguo alle siepi e ai filari arborei/arbustivi oggetto di intervento avente dimensione minima di 0,6 metri di larghezza;
- j) punto di abbeveraggio: pozze e/o abbeveratoi localizzati nei pascoli oggetto di intervento;
- k) altri gestori del territorio: soggetti privati in possesso di fascicolo aziendale che non sono imprese agricole e che gestiscono le superfici agricole oggetto del presente bando;
- l) sopralluogo ex ante: sopralluogo, eseguito dall'Ufficio attuatore in fase di istruttoria della domanda di sostegno, ai fini della verifica delle condizioni delle superfici oggetto dell'investimento;
- m) Ufficio attuatore: il Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.

Articolo 4 Dotazione finanziaria

- 1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie pari ad euro 1.000.000,00 (unmilione/00).
- 2. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
- 3. Le disponibilità finanziarie derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce ed economie potranno essere utilizzate, previo parere dell'Autorità di gestione regionale, per finanziare lo scorrimento della graduatoria delle domande ammissibili entro la data di validità della stessa.

Capo II Beneficiari, investimenti e spese

Articolo 5 Tipologie di beneficiari e requisiti di ammissibilità

- 1. I beneficiari sono:
 - a) agricoltori singoli e associati, inclusi i consorzi di scopo;
 - b) altri gestori del territorio privati, anche associati;
 - c) soggetti collettivi, inclusi i beneficiari di interventi di cooperazione, che, nell'ambito della propria compagine, includano soggetti di cui alle lettere a) e b).
- 2. I beneficiari, aventi natura di impresa, sono iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), fatte salve le condizioni di esenzione dall'obbligo di iscrizione in base alla vigente normativa di riferimento.
- 3. I beneficiari possiedono la disponibilità giuridica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) che deve essere garantita e mantenuta per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di stabilità delle operazioni.

4. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale, come da articolo 3 delle Disposizioni attuative.

5. I requisiti di ammissibilità dei beneficiari sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno e la verifica degli stessi avviene, laddove possibile, anche sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale.

Articolo 6 Investimenti ammissibili

1. Nell'ambito dell'azione attivata, sono ammissibili al sostegno i seguenti investimenti e le relative spese che rientrano in una o più delle seguenti categorie:

- a) Sotto-azione 1.1.1 - Realizzazione di siepi e/o filari arborei e/o arbustivi, con eventuale contestuale realizzazione di fossetto annesso;
- b) Sotto-azione 1.1.2 - Realizzazione di sistemi macchia-radura;
- c) Sotto-azione 1.5.1 - Recupero di prati in stato di abbandono;
- d) Sotto-azione 1.5.2 - Recupero di pascoli in stato di abbandono, con eventuale contestuale recupero di punti di abbeveraggio.

2. Nei casi previsti dalla normativa vigente, ai fini dell'ammissibilità degli investimenti, il progetto è redatto da un tecnico abilitato, e, alla data di presentazione della domanda di sostegno, è già stato comunicato o depositato presso le autorità competenti ai fini dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, concessioni o permessi.

3. Le sotto-azioni 1.1.1 e 1.1.2 di cui al comma 1 lettere a) e b) non possono essere realizzate su prati stabili naturali di cui alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali) e in habitat di interesse comunitario di cui alla Direttiva direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (Direttiva Habitat).

Articolo 7 Spesa minima e massima della domanda di sostegno

- 1. Il contributo minimo ammissibile per la domanda di sostegno è di euro 3.000,00.
- 2. Il contributo massimo ammissibile per la domanda di sostegno è di euro 70.000,00.

Articolo 8 Operazioni ammissibili – realizzazione di siepi e filari (sotto-azione 1.1.1)

1. Le attività ammissibili all'interno della presente sotto-azione 1.1.1, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), riguardano la realizzazione di siepi e filari, di specie arboree o arbustive mono e pluristratificate, polispecifiche, con funzione di corridoi ecologici o frangivento.

2. Le siepi e filari di cui al comma 1 devono essere costituiti da un minimo di una fila a un massimo di tre file con una distanza tra le piante sulla fila non superiore a 1,5 metri e, tra le file, non superiore a 3,5 metri. La distanza tra le piante si assume dal centro del fusto delle specie arboree o dall'asse centrale delle specie arbustive. Sono utilizzate le specie autoctone come da elenco esemplificativo di cui all'Allegato B. Non è consentita la piantumazione di specie alloctone. Ai fini del controllo i documenti di acquisto o fornitura devono indicare il numero e il tipo di specie impiegate nonché il volume dei vasi delle piante che deve essere di almeno 3 litri.

3. La superficie oggetto di impegno e ammissibile a premio è calcolata moltiplicando la larghezza per la lunghezza della siepe e filare. La larghezza è misurata tra i fusti delle specie arboree o il centro dell'asse delle specie arbustive, e include una fascia di metri 1,5 per lato. Nel caso di siepi e filari realizzati lungo un fosso esistente o di nuova realizzazione, l'obbligo del rispetto della distanza di competenza viene soddisfatto dal fosso stesso. Se la siepe e filare è costituita da un'unica fila di specie arboree o arbustive, la larghezza si assume pari a 3 metri.

4. L'impianto delle piante arboree/arbustive prevede la posa in opera di un sistema di pacciamatura per il controllo delle infestanti. La pacciamatura deve essere garantita attraverso la posa di dischi o quadri in materiale biodegradabile di almeno 40 cm di diametro o lato. I documenti di acquisto o fornitura del materiale per la pacciamatura verranno utilizzati ai fini del controllo della tipologia del materiale utilizzato.

5. Le attività di cui al comma 1 non possono essere realizzate sulle fasce tampone soggette al regime di condizionalità.

6. Ai fini del presente articolo è ammissibile l'eventuale contestuale realizzazione di fossetto annesso, avente dimensione minima di 0,6 metri di larghezza.

7. La quota parte degli investimenti progettata in difformità a quanto previsto dal presente articolo non sarà ammissibile.

Articolo 9 Operazioni ammissibili – realizzazione di sistemi macchia-radura (sotto-azione 1.1.2)

1. Le attività ammissibili nell'ambito della presente sotto-azione 1.1.2, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), riguardano la costituzione di ambienti misti macchia-radura e prevedono la realizzazione di una combinazione di superficie prativa e boscata.

2. La porzione boscata è realizzata utilizzando le specie autoctone come da elenco esemplificativo di cui all'Allegato B. Non è consentita la piantumazione di specie alloctone. Ai fini del controllo i documenti di acquisto o fornitura devono indicare il numero e il tipo di specie impiegate nonché il volume dei vasi delle piante che deve essere di almeno 3 litri.

3. Le piante devono essere disposte in gruppi isolati costituiti da almeno 12 esemplari disposti su almeno tre file di lunghezza diversa (macchia). La distanza tra le piante, misurata dal centro del fusto, o dall'asse centrale nel caso delle specie arbustive, non deve essere superiore a 1,5 metri.

4. La superficie della parte boscata è determinata sommando le superfici delle singole macchie. Il perimetro della macchia è determinato congiungendo i fusti delle specie arboree o il centro dell'asse delle specie arbustive.

5. L'impianto delle piante arboree/arbustive prevede la posa in opera di un sistema di pacciamatura per il controllo delle infestanti. La pacciamatura deve essere garantita attraverso la posa di dischi o quadri in materiale biodegradabile di almeno 40 cm di diametro o lato. I documenti di acquisto o fornitura del materiale per la pacciamatura verranno utilizzati ai fini del controllo della tipologia del materiale stesso utilizzato.

6. La costituzione del prato deve essere realizzata utilizzando un miscuglio costituito da sementi certificate, composto da almeno essenze graminacee e leguminose funzionali a una efficace formazione della radura. Non è consentita la semina di specie alloctone. Sono ammessi anche i miscugli commerciali già pronti. Ai fini del controllo i documenti di acquisto/fornitura o l'etichetta/scheda tecnica devono indicare le specie costituenti il miscuglio impiegato.

7. Il numero di macchie varia in rapporto alla superficie oggetto di impegno (SOI), secondo il seguente schema:

SOI in ha	$X < 0,5$	$0,50 \leq X \leq 1$	$1 < X \leq 3$	$3 < X \leq 5$
N° min. macchie	1	2	3	5

Per SOI superiore a 5 ettari il numero di macchie deve essere almeno equivalente a n.1 macchia per ettaro.

8. La quota parte degli investimenti progettata in difformità a quanto previsto dal presente articolo non sarà ammissibile.

Articolo 10 Operazioni ammissibili – recupero di prati in stato di abbandono (sotto-azione 1.5.1)

1. Le attività ammissibili con il presente intervento, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) sono inerenti al recupero di prati in stato di abbandono così come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera g).

2. Le attività ammissibili di cui al comma 1 prevedono il decespugliamento mediante taglio, sradicamento delle ceppaie, ammuccchiamento e asportazione del materiale di risulta. In alternativa è consentita la trinciatura in loco sotto piano di campagna delle ceppaie.

3. Le aree decespugliate, e quelle interessate dall'asportazione o trinciatura delle ceppaie, devono essere ripristinate a prato attraverso semina di fiorume derivato da prati stabili. Ai fini del controllo è necessario conservare i documenti di acquisto/fornitura e la scheda tecnica del fiorume acquistato. Nel caso in cui il fiorume non sia reperibile sul mercato, è possibile impiegare miscugli con le caratteristiche di cui all'articolo 9; in tal caso il costo standard, di cui all'articolo 13, verrà ridotto del 5%.

4. Le operazioni realizzate su prati stabili e habitat di interesse comunitario devono essere conformi a quanto previsto, rispettivamente, dalla legge regionale 9/2005 e dalla Direttiva Habitat (92/43/CEE).

5. La quota parte degli investimenti progettata in difformità a quanto previsto dal presente articolo non sarà ammissibile.

Articolo 11 Operazioni ammissibili – recupero di pascoli in stato di abbandono (sotto-azione 1.5.2)

1. Le attività ammissibili con il presente intervento, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), riguardano il recupero di pascoli in stato di abbandono, come definiti all'articolo 3 comma 1 lettera h), con eventuale contestuale recupero di punti di abbeveraggio.
2. Le attività ammissibili di cui al comma 1 prevedono il decespugliamento mediante taglio, sradicamento delle ceppaie, ammuccchiamento e asportazione del materiale di risulta. In alternativa è consentita la trinciatura in loco sotto piano di campagna delle ceppaie.
3. Le aree decespugliate, e quelle interessate dall'asportazione o trinciatura delle ceppaie, devono essere ripristinate a prato attraverso semina di fiorume derivato da prati stabili. Ai fini del controllo è necessario conservare i documenti di acquisto/fornitura e la scheda tecnica del fiorume acquistato. Nel caso in cui il fiorume non sia reperibile sul mercato, è possibile impiegare miscugli con le caratteristiche di cui all'articolo 9; in tal caso il costo standard, di cui all'articolo 13, verrà ridotto del 5%.
4. Il contestuale recupero di punti di abbeveraggio è oggetto di attribuzione di punteggio.
5. Le operazioni realizzate su prati stabili e habitat di interesse comunitario devono essere conformi a quanto previsto, rispettivamente, dalla legge regionale 9/2005 e dalla Direttiva Habitat (92/43/CEE).
6. La quota parte degli investimenti progettata in difformità a quanto previsto dal presente articolo non sarà ammissibile.

Articolo 12 Investimenti non ammissibili

1. Non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente avviate prima del sopralluogo ex ante così come definito all'articolo 3, comma 1, lettera l).
2. Gli investimenti di cui all'articolo 8 (realizzazione di siepi o filari) non sono ammissibili sulle fasce tampone soggette al regime di condizionalità.
3. Gli investimenti di cui all'articolo 9 (realizzazione di sistemi macchia-radura) non sono ammissibili sulle superfici condotte a prato o pascolo permanente.
4. Per gli investimenti di cui all'articolo 10 (recupero di prati in stato di abbandono) e di cui all'articolo 11 (recupero di pascoli in stato di abbandono) non sono altresì ammissibili:
 - a) le superfici che abbiano fruito di sovvenzioni quali quelle relative alla LR 9/2005 e la LR 42/1996;
 - b) le superfici che abbiano fruito o stiano fruendo del sostegno di misure connesse alla superficie e agli animali del CSR per tutta la programmazione 2023 – 2027;
 - c) le superfici a prato o pascolo caratterizzate da una colonizzazione da parte di specie arbustive o arboree inferiore al 10%;
 - d) le superfici classificabili come "bosco" ai sensi della normativa regionale di riferimento.
5. Non sono altresì ammissibili gli investimenti progettati in difformità a quanto previsto dagli articoli 8, 9, 10, 11.

Articolo 13 Costi ammissibili

1. Il costo ammissibile dell'operazione è determinato applicando i seguenti costi standard per unità di superficie (m² di opere progettate e realizzate) approvati con deliberazione della Giunta regionale 17 aprile 2025, n. 535:

sotto-azione	descrizione investimento	€/m ²
1.1.1	realizzazione di siepi e/o filari arborei e/o arbustivi	4,65
1.1.2	realizzazione di sistemi macchia-radura - macchia tra il 10% e il 20 % della SOI	2,07
	realizzazione di sistemi macchia-radura - macchia tra il 20% e il 30 % della SOI	2,66
1.5.1	recupero di prati in stato di abbandono in terreni pianeggianti	0,73
	recupero di prati in stato di abbandono in terreni acclivi (pendenza > del 10 %)	0,83
1.5.2	recupero di pascoli in stato di abbandono non in area D	0,83
	recupero di pascoli in stato di abbandono in area D	1,08

Articolo 14 Congruità e ragionevolezza dei costi

1. I costi, ai fini dell'ammissibilità, devono essere congrui e ragionevoli in funzione dell'operazione programmata. La valutazione della congruità e ragionevolezza è garantita dall'applicazione dei costi standard alla superficie prevista dall'intervento, come risultante dalla documentazione tecnica e dal sopralluogo ex ante.
2. In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione degli investimenti il costo ammissibile ai fini della liquidazione non sarà superiore a quello ritenuto congruo in fase di ammissibilità.

Capo III Tipologia di sostegno, criteri di selezione e tempistiche**Articolo 15 Forma del sostegno e cumulabilità**

1. Il sostegno è erogato in forma di sovvenzione in conto capitale, calcolato ai sensi dell'articolo 13.
- 1 bis. Il sostegno ricevuto dal beneficiario per la realizzazione degli investimenti di cui al presente bando non è cumulabile con alcun'altra tipologia di sovvenzione o contributo.¹

Articolo 16 Criteri di selezione e di priorità

1. Ai fini della formazione della graduatoria, si applicano i criteri di selezione e di priorità di cui all'Allegato C.
2. In situazioni di parità di punteggio delle domande di sostegno, si procederà in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande tenendo conto del numero di protocollo del rilascio informatico sul portale dell'Organismo pagatore regionale (OPR FVG).
3. La domanda di sostegno che non raggiunge il punteggio minimo di 10 punti non è ammessa a finanziamento.

Articolo 17 Avvio e conclusione dell'operazione

1. L'operazione è avviata successivamente al sopralluogo ex ante.
2. L'operazione è conclusa, con la presentazione della domanda di pagamento a saldo, entro 12 (dodici) mesi dalla data del provvedimento di concessione.
3. La mancata presentazione della domanda di pagamento a saldo entro i termini fissati dal presente articolo, eventualmente prorogati ai sensi dell'articolo 18, comporta la revoca del provvedimento di concessione del sostegno.

Articolo 18 Proroghe

1. Il beneficiario può richiedere all'Ufficio attuatore, entro il termine di conclusione dell'operazione, una o più proroghe del termine, per motivi documentati, imprevisti o imprevedibili.
2. La domanda di proroga è presentata, all'Ufficio attuatore, esclusivamente via PEC.
3. La mancata presentazione della richiesta di proroga entro i termini fissati all'articolo 17 comma 2, comprensivi di eventuali proroghe già concesse, comporta la revoca del provvedimento di concessione del sostegno.
4. L'Ufficio attuatore, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, concede la proroga di cui al comma 1 e la comunica al beneficiario.
5. Le proroghe sono concesse fino ad un massimo di complessivi 6 (sei) mesi.

Capo IV Modalità e termini di presentazione della domanda**Articolo 19 Presentazione della domanda di sostegno**

1. Il beneficiario compila, sottoscrive e rilascia la domanda di sostegno in formato elettronico sul portale del sistema informativo OPR FVG, raggiungibile dal sito www.opr.fvg.it, a far data dal 3 luglio 2025 ed entro le ore 12.00 del 25 settembre 2025.
2. Il presente bando è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

¹ Comma aggiunto con DGR 1036/2025

3. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con decreto dell'Autorità di gestione regionale, da pubblicare sul BUR.
4. Tutte le comunicazioni inerenti alla domanda di sostegno avvengono esclusivamente via PEC.
5. Il beneficiario presenta una sola domanda di sostegno a valere sul presente bando. Le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili, fatto salvo il preventivo ritiro ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022.

Articolo 20 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. Documentazione di carattere generale:
 - a) documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di sostegno;
 - b) progetto di investimento compilato secondo il modello di cui all'Allegato A, corredato dalle tavole progettuali che individuino anche il posizionamento dell'intervento sulle mappe catastali; la documentazione di cui alla presente lettera è allegata alla domanda di sostegno a pena d'inammissibilità;
 - c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal tecnico, incaricato della progettazione, ai sensi del DPR 445/2000 attestante che il progetto allegato alla domanda di sostegno, nella sua interezza, corrisponde a quello presentato per ottenere le eventuali necessarie autorizzazioni, permessi;
 - d) copia delle eventuali richieste di autorizzazione, permessi;
 - e) copia del certificato di conformità al regolamento (UE) 2018/848, in corso di validità, per le operazioni realizzate da aziende zootecniche che richiedono il pertinente punteggio di cui all'Allegato C.
2. Documentazione relativa alla realizzazione di siepi o filari e di sistemi macchia-radura:
 - a) dichiarazione di un professionista abilitato relativa alla conformità dell'operazione alla disciplina urbanistica-edilizia, ambientale, paesaggistica o di altro tipo;
 - b) dichiarazione di non aver beneficiato di altri finanziamenti per le operazioni oggetto della domanda di sostegno, secondo il modello di cui all'Allegato D.
3. Documentazione relativa al recupero di prati e/o pascoli in stato di abbandono:
 - a) dichiarazione di un professionista abilitato relativa alla conformità dell'operazione alla disciplina urbanistica edilizia, ambientale, paesaggistica o di altro tipo;
 - b) dichiarazione di non aver beneficiato di altri finanziamenti per le operazioni oggetto della domanda di sostegno, secondo il modello di cui all'Allegato D;
 - c) valutazione tecnica di un professionista abilitato, relativa alla superficie oggetto di impegno, la quale non deve essere classificabile come "bosco" ai sensi della normativa regionale di riferimento.

Capo V Istruttoria, concessione e liquidazione del sostegno

Articolo 21 Istruttoria e concessione del sostegno

1. L'Ufficio attuatore svolge l'istruttoria delle domande di sostegno, comprensiva del sopralluogo ex ante, adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria e lo pubblica sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di sostegno.
2. L'Ufficio attuatore concede il sostegno entro 30 giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria.

Articolo 22 Liquidazione del saldo del sostegno

1. Entro il termine di conclusione dell'operazione di cui all'articolo 17, comma 2, a pena di revoca del sostegno concesso e fatta salva la concessione di proroghe, il beneficiario presenta la domanda di pagamento a saldo in formato elettronico sul sistema informativo secondo le modalità indicate all'articolo 15 delle Disposizioni attuative.
2. Alla domanda di pagamento a saldo è allegata la seguente documentazione:
 - a) documento di identità, in corso di validità, del beneficiario;

- b) relazione conclusiva, redatta dal beneficiario utilizzando il modello di cui all'Allegato E, contenente la descrizione degli investimenti realizzati in attuazione delle sotto-azioni progettate e ammesse a finanziamento;
- c) eventuale relazione di variante, comprensiva dello schema finanziario, redatta utilizzando il modello allegato F;
- d) copia delle autorizzazioni o comunicazioni, se non già trasmesse, previste dalla disciplina urbanistica, ambientale, paesaggistica o di altro tipo, necessarie all'esecuzione delle operazioni ammesse a sostegno;
- e) documentazioni di acquisto o fornitura di piante, sementi e pacciamatura, ai fini delle verifiche previste agli articoli 8, 9, 10, 11;
- f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 relativa alla cumulabilità del sostegno come da Allegato D;
- g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, resa dal beneficiario e attestante l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
- h) scheda contenente i dati di monitoraggio aggiornati alla data della presentazione della domanda di saldo.

3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettera b), comporta l'inammissibilità della domanda di saldo.

4. L'Ufficio attuatore, entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo esegue i controlli di ammissibilità alla liquidazione della domanda medesima e propone a OPR FVG, attraverso l'Autorità di gestione regionale, la liquidazione della domanda di pagamento.

Capo VI Monitoraggio, varianti e impegni del beneficiario

Articolo 23 Monitoraggio fisico e finanziario

1. Il beneficiario trasmette via PEC all'Ufficio attuatore, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno, secondo le modalità indicate nel provvedimento di concessione, i dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione finanziata.

Articolo 24 Varianti

1. Le varianti all'operazione ammessa al sostegno sono disciplinate dall'articolo 10 delle Disposizioni attuative.

2. Ai fini del presente bando, in attuazione dell'articolo 10 comma 8 delle Disposizioni attuative non sono inoltre ammissibili le varianti che:

- a) modificano il sito dell'investimento;
- b) che prevedano la realizzazione di investimenti relativi a sotto-azioni non richieste o non ammesse in sede di presentazione con la domanda di sostegno.

3. Costituiscono, ai fini dell'articolo 10, comma 2, punto b.2) delle Disposizioni attuative, criteri caratterizzanti l'intervento, la cui riduzione del punteggio costituisce variante non ammissibile, i criteri relativi alle "Caratteristiche progettuali" e i "Criteri specifici".

4. Ai sensi dell'articolo 10, comma 7 delle Disposizioni attuative l'esecuzione di varianti non ammissibili comporta la decadenza dal sostegno.

5. Ai fini della descrizione e motivazione delle varianti il beneficiario utilizza l'allegato modello F.

Articolo 25 Impegni specifici del beneficiario per tutte le sotto-azioni

1. Il beneficiario rispetta gli impegni indicati all'articolo 18 delle Disposizioni attuative.

2. Il beneficiario rispetta altresì i seguenti impegni specifici relativamente alle sotto azioni 1.1.1 e 1.1.2:

- a) per la semina e la piantumazione non utilizzare specie alloctone;
- b) provvedere al rimpiazzo delle fallanze.

3. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2024, n. 620.

4. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 2 comporta l'applicazione delle sanzioni indicate nell'Allegato G del presente bando.

Capo VII Disposizioni finali

Articolo 26 Trattamento dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e dall'articolo 151 del regolamento (UE) 2021/2115 secondo la relativa informativa in materia di trattamento dei dati personali.

Articolo 27 Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PS PAC 2023-2027, il CSR, la legge 241/1990 e la legge regionale 7/2000 e le Disposizioni attuative di cui alla deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2023, n. 1259.

Articolo 28 Informazioni e contatti

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste all'indirizzo di posta elettronica: investmentisr@regione.fvg.it.
2. Referente: Ufficio attuatore – dott. Umberto Fattori, tel. 0432 555660.
3. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: <https://europa.regione.fvg.it>.